



“Istituto per le Materie e le Forme Inconsapevoli O.D.V.”

STATUTO

ART. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: Istituto per le Materie e le Forme Inconsapevoli O.D.V., che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto “organizzazione”, ha l'obbligo di inserire l'acronimo “ODV” o la locuzione “Organizzazione di Volontariato” nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Genova. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

prestazioni socio-sanitarie, e le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse;
promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

Per lo svolgimento delle attività suddette l'Associazione potrà:

Utilizzare i propri laboratori di Arte terapia (pittura e disegno-incisione-acquerello steineriano-ceramica-scultura), Danza-movimento terapia, Ginnastica, Musicoterapia, Teatro terapia, Fototerapia (con l'utilizzo delle tecniche digitali e video).

Promuovere cultura e competenze attraverso la conduzione e gestione di attività atte a sviluppare il benessere nell'ambito delle politiche per l'integrazione socioculturale e sociosanitaria.

In particolare:

La didattica per l'uso dei materiali e l'animazione delle forme nelle attività espressive proprie dei programmi terapeutici per gli utenti del Dipartimento di Salute Mentale della A.S.L. 3 GENOVESE, per gli utenti inviati dai Distretti Sanitari di ASL3 e dagli Ambiti Territoriali Sociali del Comune di Genova o altri Enti; in questo ambito intende operare in modo complementare ed integrato in forme convenzionali, con le équipes del Dipartimento di Salute Mentale A.S.L. 3 GENOVESE e del Distretto di A.S.L. 3 e degli Ambiti Territoriali Sociali del Comune di Genova o altri Enti.

Promozione delle attività socioculturali sul territorio.

Azioni di informazione e sensibilizzazione verso le realtà istituzionali.

Formazione e autoformazione, in sinergia con gli operatori del comparto pubblico, privato e del terzo settore. Sperimentazione sull'uso dei materiali nelle attività espressive dei fruitori utenti; in questo ambito intende operare in modo complementare ed integrato anche in forme convenzionali con le équipes dei Servizi Sanitari, Servizi Sociali Pubblici e privati.

Organizzazione e gestione del “Museo Attivo delle Forme Inconsapevoli fondato da Claudio Costa”, (di seguito “MAdFI”), come centro di raccolta e conservazione, di esposizione, di promozione, di elaborazione teorica e di pubblicazione, a fini divulgativi, dei materiali prodotti attraverso le attività dell'Organizzazione.

Conservazione, gestione e valorizzazione degli Archivi documentali e delle esperienze innovative sperimentate nell'ambito della salute mentale e del disagio nei principi ispiratori di Franco Basaglia.

Restituzione delle esperienze di lavoro collettivo tra i volontari dell'Organizzazione, gli utenti dei Servizi e degli operatori del Sistema Educativo per la comprensione e lo studio dei processi espressivi.

Sono campi principali di attività dell'Organizzazione:

Le attività didattiche, finalizzate al benessere, che si esplicheranno attraverso le attività di arti figurative. Queste verranno sviluppate negli atelier condotti da arte terapeuti o personale qualificato e comunque soggetto a percorsi formativi e di supervisione periodici.

Le attività culturali e di comunicazione:

Archiviazione e documentazione, sia cartacea che su supporto digitale, delle attività svolte, la raccolta di documentazione e collaborazione con altri Servizi e analoghe Organizzazioni, anche all'estero;

Realizzazione di applicazioni e prodotti per il web;

Attivazione di contatti con il mondo dell'arte e della cultura per la progettazione e realizzazione di progetti in partenariato;

Organizzazione di mostre di arte contemporanea e documentarie connesse all'attività del MADFI sia negli spazi gestiti dall'associazione, sia in sedi esterne di comprovato valore culturale;

Organizzazione di eventi musicali e teatrali negli spazi in uso all'Organizzazione;

Pubblicazione di testi e materiali finalizzati a sviluppare la conoscenza e lo scambio delle attività con altre realtà culturali attraverso la raccolta di documentazione e la promozione di eventi formativi attraverso conferenze e seminari.

Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 – Attività diverse

L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito dalle quote associative annuali, dai contributi di soci o di terzi e da ogni altro provento e sopravvenienza attiva e così in via esemplificativa: da arredi, attrezzature, strumentazioni, documentazione storica, da donazioni, dai prodotti delle attività artistiche dell'Istituto a ciò destinati, dalle opere donate da artisti ed esposte e detenute da oltre 10 anni nel Museo Attivo delle Forme Inconsapevoli (MAdFI), pertanto inalienabili, e di quelle successivamente acquisite (vedi Allegati) e da proventi derivanti da iniziative occasionali approvate dal Consiglio Direttivo.

4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.

2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione al Consiglio Direttivo, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

5. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per: - dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto; - mancato versamento della quota associativa; - morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica); - esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di: ☐ partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; ☐ godere del pieno elettorato attivo e passivo; ☐ essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento; ☐ essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge; ☐ recedere dall'appartenenza all'organizzazione; ☐ esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di: ☐ rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; ☐ rispettare le delibere degli organi sociali; ☐ partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito; ☐ versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito; ☐ non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

6. L'organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

Sono organi dell'organizzazione: ☐ Assemblea degli associati ☐ Consiglio Direttivo ☐ Presidente ☐ Curatore del Madfi - Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017) ☐ Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017).

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'organizzazione o,

in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'organizzazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se l'organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in prima convocazione, in seconda convocazione con la presenza di almeno il trenta per cento degli associati ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di quindici. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
- amministra l'organizzazione;
- predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- decide l'importo della quota di ingresso (all'Organizzazione), che viene così determinata all'inizio di ogni anno, in ordine a tutte le eventuali ammissioni a socio effettivo nell'anno medesimo;

propone il conferimento del titolo di socio onorario;

accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;

delibera la cooptazione nel Consiglio Direttivo di nuovi componenti, fermo restando quanto previsto dal presente articolo in ordine alla composizione in numero dispari e al numero complessivo dei componenti;

su proposta del Comitato Tecnico Scientifico delibera, con voto unanime, la sostituzione dei membri di tale Organo deceduti o dimissionari; il mandato dei nuovi membri si estende sino alla successiva assemblea ordinaria che delibera in merito all'eventuale conferma;

è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e del Consiglio Direttivo (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Consiglio Direttivo nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - Organo di controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Curatore del Museo

1. Il Curatore ha il compito di seguire, riferendo per le delibere al Consiglio Direttivo, la parte artistica, storica, tecnico-scientifica, lo stato dei materiali, la promozione, l'organizzazione delle mostre (anche in sede diversa) e degli eventi del MADFI.

ART. 15 - Comitato Tecnico-Scientifico del Museo Attivo delle forme inconsapevoli fondato da Claudio Costa

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è organo indipendente e terzo, ha una funzione consultiva e d'indirizzo generale. Il CTS viene nominato dall'Assemblea su indicazioni del Consiglio Direttivo.

Il CTS inoltre:

- fornisce indicazioni, pareri e criteri generali sui programmi;
- contribuisce alla promozione del museo e alla conservazione del patrimonio museale;
- discute, garantisce e sostiene i Piani di lavoro predisposti dall'Organizzazione;
- individua e si fa promotore di attività volte al sostegno e allo sviluppo del MADFI, in tutte le sedi che ritiene opportune;
- Il Comitato tecnico-scientifico elabora analisi, rapporti, pareri e valutazioni di propria iniziativa o su richiesta dell'Organizzazione;
- può essere coinvolto dall'Organizzazione nella progettazione di specifiche iniziative;
- esprime parere vincolante in merito ad eventuali transazioni sul patrimonio artistico subordinate a progetti specifici.

Il CTS si compone di un numero massimo di nove membri che eleggono a maggioranza semplice, al loro interno, il Coordinatore.

Sono membri esterni del CTS senza diritto di voto: il Curatore del MADFI, il Presidente ed il Vicepresidente dell'IMFI nonché il Responsabile Scientifico Consulente nell'ambito della Salute Mentale.

Il CTS è convocato dal Coordinatore che ne presiede le riunioni e ne organizza e indirizza le attività.

Il CTS si riunisce almeno due volte all'anno.

Il mandato di membro del CTS è triennale e può essere rinnovato di anno in anno.

Il Consiglio Direttivo su proposta del CTS coopta all'unanimità i nuovi membri che sostituiscono i componenti del CTS dimissionari o deceduti.

Il CTS collabora all'elaborazione e alla stesura di un Rapporto annuale dedicato all'approfondimento di una o più problematiche connesse all'attività del MADFI in collaborazione con il Curatore del MADFI.

ART. 16 - Risorse

L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.

L'Organizzazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal Consiglio Direttivo e intestato all'Organizzazione.

ART. 17 - Bilancio d'esercizio

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, Il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.

Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 19 - Libri sociali obbligatori

L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Rapporti di lavoro

L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

Qualora - e per qualunque motivo - non si abbia la determinazione devolutiva di cui sopra l'eventuale patrimonio residuo dell'Associazione (in esito alla sua liquidazione) sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 22 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 23 - (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia



UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1

atto registrato il 24/11/2022 n° 2426 serie 3

col pagamento F23 di Euro ESSENE

IL FUNZIONARIO
(Paola DEBENEDETTI)